



STUDIO G&G COMMERCIALISTI ASSOCIATI

SOCIO ONORARIO

DOTTORE COMMERCIALISTA
Antonio Zanarotti

SOCI FONDATORI

DOTTORI COMMERCIALISTI
Massimo Lotto
Roberto Valentino

SOCI ORDINARI

DOTTORI COMMERCIALISTI
Angelo Stimamiglio
Federico Caprin
Roberto Dorigato
Benedetta Zanarotti
Teo Di Battista
Alberto Signorini
Sonia Poletto

STUDI FONDATORI

Studio Grieco 1947
Studio Grazioli 1958

SEDE

VICENZA - Via dei Cairoli 9

COLLABORATORI

DOTTORI COMMERCIALISTI
Francesco Ambrosini
Luigi Solinas
Alessandro Prandin
Gianluca Sordato
Marco Beghini
Laura Scalco

DOTTORI

Nicolò Dalla Riva
Arianna Maran

TIROCINANTI

DOTTORI COMMERCIALISTI
Radames Rizzato
Silvia Seganfredo
Elisa Dalla Riva

Ai nostri Clienti

Vicenza, 17 marzo 2020

OGGETTO: Il Decreto “Cura Italia” in pillole.

Si è svolto ieri, 16 marzo, il **Consiglio dei ministri** all’esito del quale è stato approvato il **decreto “Cura Italia”**.

Come chiarito dal Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nell’ambito della **conferenza stampa** che si è successivamente tenuta, il decreto appena emanato riguarda soltanto **le misure ritenute urgenti per il mese di marzo** (il Ministro ha parlato infatti di **“Decreto Marzo”**).

Il decreto rappresenta quindi soltanto una **prima risposta alla crisi “Coronavirus – Codiv19”** sul piano economico, con utilizzo di **tutto il limite di indebitamento netto autorizzato dal Parlamento**; a questo decreto ne seguirà pertanto un altro, nel **mese di aprile**.

Il decreto **“Cura Italia”** si articola su **cinque assi principali**:

1. **finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggetti** pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
2. **sostegno all'occupazione** e ai **lavoratori** per la difesa del lavoro e del reddito;
3. **iniezione di liquidità** nel sistema del credito;
4. **sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi**;
5. misure di sostegno per **specifici settori economici**.



Si riporta, di seguito, una **tabella di sintesi** delle **misure ritenute maggiormente significative**, lasciando ai successivi contributi i necessari approfondimenti.

Rimessione in termini per i versamenti scadenti il 16 marzo (articoli 58 e 59)	<p>Tutti i versamenti fiscali scaduti ieri, 16 marzo, sono rinviati:</p> <ul style="list-style-type: none">• al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro,• al 31 maggio per gli altri contribuenti.
Sospensione dei versamenti (articolo 58, comma 2)	<p>Tutti gli altri versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, scaduti ieri, 16 marzo, sono prorogati al 20 marzo.</p> <p>Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d'imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.</p> <p>Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell'Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell'assicurazione obbligatoria.</p> <p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.</p>
Sospensione degli altri adempimenti fiscali (articolo 58, comma 1)	<p>Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.</p> <p>Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.</p>
Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti	<p>Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall'articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.</p> <p>La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, riservata dal D.L.</p>



(articolo 57)

9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è **estesa ad una serie di soggetti** tra i quali rientrano, ad esempio, **associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche**; soggetti che gestiscono **ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse**; soggetti che gestiscono **attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub**.

Sospensione dei carichi affidati all'agente della riscossione (articolo 65)

Sono **sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020** relativi a:

- **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione,
- **avvisi di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle entrate,
- **avvisi di addebito** emessi dagli enti previdenziali,
- **atti di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
- **ingiunzioni e atti esecutivi** emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il **30.06.2020**.

Dovranno essere invece versati **entro il 31.05.2020**:

- **la rata della "rottamazione ter" scaduta il 28 febbraio 2020;**
- **la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo.**

Effettuazione ritenute d'acconto: I compensi percepiti **fino al 31.03.2020** dai rinvio (articolo 58, comma 6)

I compensi percepiti **fino al 31.03.2020** dai soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d'acconto** di cui agli [articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973](#), a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.



Le ritenute dovranno essere versate in un'unica soluzione, entro il **31 maggio**, dal **percettore** (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del **versamento rateale**, versando gli importi in **5 rate di pari importo** a decorrere dallo stesso mese di maggio).

Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello (articolo 64) Sono **sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020** i termini delle attività di **liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso** da parte degli uffici degli enti impositori.

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti (articolo 61) Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per **fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale**. È riconosciuto, a favore degli **esercenti attività d'impresa, arte o professione**, un **credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti** e degli **strumenti di lavoro** fino ad un **massimo di 20.000 euro**.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'**importo massimo di 50 milioni di euro** per l'anno 2020.

Credito d'imposta contratti di locazione (articolo 62) Le disposizioni attuative sono affidate ad un **successivo decreto**. È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, un **credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione**, relativo al mese di **marzo 2020**, di immobili rientranti nella categoria catastale **C/1**.

Detrazione erogazioni liberali (articolo 63) Le **erogazioni liberali in denaro** volte a finanziare gli interventi in materia di **contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus** sono **detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%**, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Anche le **imprese** possono beneficiare della **deduzione dal reddito d'impresa**, trovando applicazione l'[articolo 27 L. 133/1999](#).



Indennità *una tantum* a professionisti e co.co.co. (articoli 26-29 e 37)

Ai fini Irap, le erogazioni liberali in esame sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

È riconosciuta un'indennità *una tantum*, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago e ai lavoratori stagionali del settore turismo.

Secondo una prima analisi della disposizione risultano essere **esclusi dall'indennità** in esame i professionisti **iscritti alle Casse di previdenza private** (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). È stato, tuttavia, istituito un **Fondo per il reddito di ultima istanza** con una **dotazione di 300 milioni di euro** come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i **professionisti iscritti agli ordini**.

Sospensione udienze e differimento dei termini (articolo 80)

Sono rinviate d'ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).

Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono **sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito degli stessi procedimenti**.

Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle **commissioni tributarie**.

Riforma terzo settore e adeguamento statuti (articolo 34)

È stato spostato al **31 ottobre** il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno **adeguare i loro statuti** in considerazione della



Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva (articolo 53)

riforma operata con il **codice del terzo settore**. È riconosciuta la possibilità, per i **lavoratori autonomi e liberi professionisti**, di chiedere la **sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa**, dietro presentazione di apposita **autocertificazione** attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il **33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019**. Non è invece richiesta la presentazione dell'Isee.

Sospensione rimborso prestiti Pmi (articolo 55)

Il **pagamento delle rate dei prestiti** accordati da banche o altri intermediari finanziari **alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020**.

La **data di restituzione dei prestiti non rateali** con scadenza anteriore al **30 settembre 2020** dovrà essere **rinvia fino a quest'ultima data**.

Le **linee di credito accordate "sino a revoca"** e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti **non possono essere revocati fino al 30 settembre**.

È in ogni caso richiesta la presentazione di un'**autocertificazione** con la quale la **Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività** quale conseguenza diretta della **diffusione dell'epidemia da COVID-19**.

Premio per il lavoro svolto nella sede (articolo 60)

Per il mese di marzo è riconosciuto un **premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo lordo non superiore a 400.000 euro che non possono beneficiare dello c.d. "smart-working"**, da calcolare in proporzione al **numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro**.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d'imposta e **non concorre alla formazione del reddito**.

Differimento termini approvazione bilancio (articolo 103)

Tutte le società possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio **entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**.



STUDIO G&G COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche *in deroga* a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, cod. civ..

Ad integrazione di quanto sopra si evidenzia che, sulla base della bozza del Decreto in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, **semberebbero ad oggi esclusi dalla sospensione dai pagamenti gli avvisi bonari.**

Una volta in possesso del Decreto Ministeriale nella versione definitiva, sarà nostra cura predisporre dei focus per ogni tematica di rilievo.

Lo Studio rimane a completa disposizione e porge distinti saluti.

Studio G&G Commercialisti Associati